

VERBALE DI ACCORDO

In data 24 maggio 2013

tra Poste Italiane S.p.A.

in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A., Posteshop S.p.A., Poste Energia S.p.A., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILposte, FAILP/CISAL, CONFSAL Com.ni, UGL Com.ni

Premesso che:

- il CCNL del 14 aprile 2011 disciplina, in coerenza con le disposizioni di legge, la complessiva retribuzione fissa e variabile per i dipendenti delle Aziende cui il contratto medesimo si applica;
- l'art. 69 del CCNL, prevede il premio di risultato quale retribuzione variabile correlata ad incrementi di produttività, qualità e redditività aziendali;
- nelle date del 12 giugno 2012, 7 dicembre 2012 e 13 maggio 2013 sono state sottoscritte delle intese che regolano il premio di risultato per il triennio 2011 - 2013 per il personale dipendente di Poste Italiane S.p.A., in coerenza con le norme contrattuali vigenti;
- nel corso degli incontri relativi al premio di risultato di Poste Italiane S.p.A. avvenuti nel 2012, le Parti si sono confrontate, tra le altre cose, anche in merito agli orientamenti da adottare sulla materia per le altre società del Gruppo Poste Italiane cui si applica il CCNL 14 aprile 2011;
- nel mese di settembre 2012 è stato erogato ai dipendenti di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A., Posteshop S.p.A., Poste Energia S.p.A., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR un importo a titolo di acconto del premio di risultato per l'anno 2012.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

la premessa è parte integrante del presente accordo.

In occasione dei sopra richiamati incontri, le Parti, per quanto concerne gli anni 2012 e 2013, hanno convenuto di estendere le previsioni degli accordi sopra citati relativi al PdR di Poste Italiane S.p.A. anche alle Aziende di cui in premessa.




Conseguentemente, per tali anni, nei confronti del personale dipendente di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Tributi S.c.p.A., Posteshop S.p.A., Poste Energia S.p.A., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato e di inserimento lavorativo, che abbia superato il periodo di prova e che risulti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento ed alla data di erogazione del premio, lo stesso verrà determinato ed erogato secondo i medesimi criteri e modalità di calcolo definite per Poste Italiane S.p.A..

Pertanto, con le competenze del mese di giugno 2013 si procederà alla liquidazione del conguaglio degli importi complessivi di premio relativi al 2012, sulla base di quanto previsto dalle suddette intese del 12 giugno 2012 , 7 dicembre 2012 e 13 maggio 2013.

Confermando quanto previsto dall'art. 2 lettera B) del CCNL vigente in materia di disciplina del premio di risultato per le aziende del Gruppo, le Parti si impegnano a definire le modalità per il rinnovo dell'istituto sopra citato per gli anni successivi a quelli di cui alla presente intesa.


Ai sensi dell'art. 3 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, si dichiara che le previsioni del presente accordo sono conformi alle disposizioni del DPCM in oggetto ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tali accordi costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.

Per Poste Italiane S.p.A.






Per le OO.SS.


SLC CGIL




SLP CISL




UILposte



FAILP CISAL



CONFSAL Com.ni



UGL Com.ni

